



CAPITOLATO D'ONERI

(Articolo 87, comma 2 e articolo 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023)

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l'opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente agli interventi di:

"Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001

e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001





Sommario

Sommario.....	2
PREMESSA	6
DEFINIZIONI	6
PARTE I.....	9
Articolo 1. Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione.....	9
1.1 L'oggetto dell'appalto	9
1.2 La progettazione	11
1.3 La Direzione dei Lavori.....	12
1.4 Piano di Indagine	13
1.5 Requisiti di esecuzione	13
Articolo 2. Ammontare dell'appalto.....	13
Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto	15
Articolo 4. Interpretazione del Contratto e del Capitolato d'oneri	15
Articolo 5. Documenti che fanno parte del Contratto.....	16
Articolo 6. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	18
6.a Disposizioni Particolari	18
6.b Obblighi in materia di sicurezza	21
6.c Rispetto Criteri Ambientali Minimi.....	21
Articolo 7. Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, misure straordinarie di gestione, risoluzione o morte dell'appaltatore.....	21
Articolo 8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	22
Articolo 9. Convenzioni in materia di valuta e termini	22
Articolo 10. Durata del Contratto e termini per l'ultimazione delle prestazioni dell'appalto.....	23





Articolo 11.	Proroghe e differimenti	27
Articolo 12.	Sospensioni ordinate dal RUP.....	27
Articolo 13.	Penali e premio di accelerazione.....	29
Articolo 14.	Inderogabilità dei termini di esecuzione	30
Articolo 15.	Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini.....	31
Articolo 16.	Contabilità dell'appalto.....	31
Articolo 17.	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	31
Articolo 18.	Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	32
Articolo 19.	Ritardi nei pagamenti	33
Articolo 20.	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	34
Articolo 21.	Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti derivanti dal Contratto.....	35
Articolo 22.	Cauzione provvisoria	35
Articolo 23.	Cauzione definitiva	35
Articolo 24.	Obblighi assicurativi	37
Articolo 25.	Gestione dei sinistri.....	39
Articolo 26.	Modifiche contrattuali – Modificazioni soggettive.....	40
Articolo 27.	Subappalto.....	41
Articolo 28.	Responsabilità in materia di subappalto.....	42
Articolo 29.	Pagamento dei subappaltatori	43
Articolo 30.	Accordo bonario e transazione.....	44
Articolo 31.	Definizione delle controversie	45
Articolo 32.	Documento unico di regolarità contributiva.....	46
Articolo 33.	Risoluzione del Contratto.....	47





Articolo 34.	Recesso.....	50
Articolo 35.	Ultimazione delle prestazioni.....	50
Articolo 36.	Termini per la verifica di conformità.....	51
Articolo 37.	Verifica di conformità in corso di esecuzione.....	52
Articolo 38.	Certificato di verifica di conformità.....	52
Articolo 39.	Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto.....	53
Articolo 40.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	54
Articolo 41.	Disposizioni anticorruzione e disciplina antimafia.....	54
Articolo 42.	Misure di Legalità.....	54
Articolo 43.	Tutela dei lavoratori.....	58
Articolo 44.	Sicurezza.....	58
Articolo 45.	Obblighi a carico dell'amministrazione.....	58
Articolo 46.	Proprietà degli elaborati.....	59
Articolo 47.	Spese contrattuali.....	59
Articolo 48.	Trattamento dei dati personali e riservatezza.....	60
PARTE II.....		61
Articolo 49.	Specifiche tecniche.....	61
Articolo 50.	Progettazione.....	61
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA.....		62
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.....		69
REDAZIONE DEL PEF.....		69
Articolo 51.	Esecuzione [OPZIONALE].....	72
Articolo 52.	Piano di indagine, studi accessori e specialistici.....	84





Piano di indagine	84
Articolo 53. Gruppo di lavoro	84
Articolo 54. Norma di chiusura	91





PREMESSA

Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione del PEF e dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli interventi di *"Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo"* e *"Realizzazione Termovalorizzatore di Catania"* (di seguito, *"Interventi TMV"* e, ciascuno singolarmente, *"Intervento TMV"*) di cui al rispettivo Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito, *"DIP"*) allegato.

Con l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" dell'importo di finanziamento pari a € 400.000.000,00, per un importo di lavori pari a 298.184.000,00 euro e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" dell'importo di finanziamento pari a € 400.000.000,00, per un importo di lavori pari a 298.184.000,00 euro. L'importo di finanziamento dei due interventi ammonta a complessivi € 800.000.000,00, per un importo di lavori pari a 596.368.000,00 euro.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato si assumono le seguenti definizioni:

- **Ambiente di condivisione dati:** ambiente digitalizzato di raccolta organizzata e condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati, riferiti ad un'opera o ad un singolo complesso di opere.
- **Appalto:** l'appalto di servizi di ingegneria, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e ai relativi allegati tecnici e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri;
- **Appaltatore:** l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma costituito), comunque denominato ai sensi dell'articolo 66 del Codice dei Contratti, come *infra* definito, che si è aggiudicato il contratto per l'affidamento dell'Appalto;
- **Bando:** il bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria;
- **Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici:** il D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore;
- **Capitolato d'Oneri:** il presente documento;
- **Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- **Codice Privacy:** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- **Codice dell'Amministrazione digitale o CAD:** D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82;
- **Codice Antimafia:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore;





- **CSE:** il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- **DIP:** il Documento di indirizzo alla progettazione, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **DURC:** il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, co. 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- **D.U.V.R.I.:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Intervento:** l'intervento indicato in epigrafe;
- **Intermediario Finanziario:** Poste Italiane S.p.A. o una banca o una assicurazione;
- **Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni:** metodi e strumenti così come previsti dall'articolo 43 del Codice dei Contratti, di seguito "**BIM**";
- **Offerta:** l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, co. 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto;
- **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di servizi;
- **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al D.P.R n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **PFTE:** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 6 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 3.2;
- **Prestazioni:** indicano complessivamente le attività oggetto dell'Appalto;





- **Progetto esecutivo:** il Progetto esecutivo, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 2;
- **PSS:** il Piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 3.1.1;
- **Rappresentante dell'Appaltatore:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;
- **Stazione Appaltante ovvero Committente:** Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, "*Commissario straordinario*");
- **Testo Unico (T.U.)** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- **Testo Unico (T.U.) dell'ambiente:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa:** il Protocollo di Legalità "*Carlo Alberto Dalla Chiesa*" stipulato il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Regione Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.;
- **Patto di integrità:** il "Patto di integrità" tra il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana e l'aggiudicatario, da stipulare in esito alla procedura di gara, che costituisce parte del contratto;
- **Protocollo ANAC:** Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito, "*ANAC*"), il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia;
- **Protocollo di Legalità Palermo:** Protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del Termovalorizzatore di Palermo sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e il Commissario Straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;
- **Protocollo di Legalità Catania:** Protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del Termovalorizzatore di Catania sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania e il Commissario Straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025.





PARTE I

Articolo 1. Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1.1 L'oggetto dell'appalto

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d'Oneri” o semplicemente “Capitolato”, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come sopra definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come sopra definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come sopra definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante, di seguito anche “**Committente**”, per effetto dell'accettazione della sua Offerta. La procedura di affidamento e l'esecuzione del Contratto (come sopra definito) sono regolati, ad eccezione di quanto esplicitamente richiamato nel testo, dal Codice dei Contratti, dalla vigente normativa di settore, dall'articolo 14-quater del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, con il quale si è previsto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché dalla Ordinanza commissariale n. 01 del 28 marzo 2025.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7, volti alla realizzazione degli Interventi TMV come di seguito specificati:

- Redazione di un Piano di indagine per ciascun intervento TMV;
- Redazione della Relazione Geologica per ciascun intervento TMV;
- Progettazione di fattibilità tecnico-economica ex articolo 41 del Codice dei Contratti e relativo Allegato I.7, Sezione II, (di seguito, “**PFTE**”) per ciascun intervento TMV, per le motivazioni di cui alla determina a contrarre, sulla base del rispettivo DIP; il PFTE, relativo a ciascun Intervento TMV, dovrà consentire l'eventuale successivo affidamento congiunto di progettazione esecutiva, lavori e gestione; pertanto, dovrà essere redatto ai sensi dell'articolo 21 dell'Allegato I.7;
- Redazione del Piano Economico e Finanziario di massima relativo alla gestione di ciascun intervento TMV (di seguito, “**PEF**”);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- Servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rispettivamente ex articolo 114 del Codice dei Contratti e relativo Allegato II.14 ed ex articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, per ciascun Intervento TMV.





L'obiettivo dell'intervento, come meglio dettagliato all'articolo 50 del presente Capitolato, è in sintesi la realizzazione di due TMV conformi con le normative vigenti, assicurando un'efficace gestione dei rifiuti in coerenza con:

- gli scopi descritti nelle "Indicazioni metodologiche per la redazione del PEF", di cui all'Allegato 7 al DIP;
- il Piano regionale dei rifiuti;
- le caratteristiche funzionali di cui al DIP.

La stima dei costi dell'intervento è dettagliata nel quadro economico di progetto allegato al DIP.

È compreso nell'affidamento tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato, dello schema di contratto, di tutti i documenti contrattuali e all'offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo dell'affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

È da considerarsi inclusa nei servizi richiesti, la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio P.A.U.R, nulla osta ai lavori VV.FF., autorizzazioni in materia di prelievi e scarichi idrici, di gestione di rifiuti; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici nonché ogni altra autorizzazione, nulla osta prescritto dalla normativa vigente) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile, nonché per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo, segnalazione certificata di agibilità, ecc.).

Ai sensi dell'articolo 14 quater, co. 5, del D.L. del 9 dicembre 2023, n. 181, l'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

È da considerarsi inoltre inclusa nei servizi richiesti la redazione delle controdeduzioni nonché l'eventuale modifica di ogni elaborato che si rendesse necessaria per l'emissione del rapporto di verifica del progetto con esito positivo, nonché la partecipazione ad eventuali incontri in contraddittorio che si rendano all'uopo necessari.





Nessun corrispettivo potrà essere corrisposto, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito, “**CAM**”) adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 57 del Codice dei Contratti.

Altresì per la progettazione dell’impianto, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti, dovranno utilizzarsi le migliori tecnologie disponibili (BAT - Best Available Techniques, di seguito “**BAT**”) al fine di massimizzarne l’efficienza energetica e di minimizzare l’impatto sull’ambiente.

La progettazione dovrà essere sviluppata adottando metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, ai sensi dell’articolo 41, co. 1, lett. g), e 43, co. 1, del Codice dei Contratti e dell’Allegato I.9.

L’Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Capitolato Informativo, nell’Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti posti a base di gara e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l’indirizzo web: <https://ingate.initalia.it>.

I Servizi tecnici oggetto d’Appalto devono essere, in ogni caso, effettuati secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile.

Il luogo di esecuzione dei lavori è così identificato:

- Per l’intervento “*Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo*” CUP: G72F24000150001, il luogo di esecuzione è il sito di “Bellolampo” nel Comune di Palermo, descritto all’articolo 1.1 del DIP di Palermo, allegato negli atti posti a base di gara;
- Per l’intervento “*Realizzazione Termovalorizzatore di Catania*” CUP: G62F24000080001, il luogo di esecuzione è la località “Pantano d’Arci” nell’area industriale del Comune di Catania, descritta all’articolo 1.1 del DIP di Catania, allegato negli atti posti a base di gara.

1.2 La progettazione

L’appalto ha ad oggetto la progettazione e, precisamente, il PFTE, la redazione del PEF e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per ciascun Intervento TMV, per consentire il successivo affidamento congiunto di progettazione esecutiva, lavori e gestione. Pertanto, ciascun PFTE dovrà essere:

- redatto ai sensi dell’articolo 21 dell’Allegato I.7 del Codice;





- accompagnato dal rispettivo PEF di massima, che dovrà descrivere la pianificazione economico-finanziaria della gestione di ciascun impianto e sarà elaborato secondo quanto indicato nel prosieguo del seguente documento e nella documentazione progettuale documento “*Indicazioni metodologiche per la redazione del PEF*”, di cui all’Allegato 7 al DIP, che dovrà descrivere la pianificazione economico-finanziaria della gestione di ciascun impianto.

L’obiettivo dei PFTE consiste nella progettazione di due impianti di cui dovrà essere garantita la piena interoperabilità in caso di emergenze operative, nonché l’omogeneità costruttiva e gestionale, con costi di trattamento e gestione comparabili, che risulterebbe compromessa in caso di affidamento della progettazione dei due impianti a due differenti soggetti.

L’incarico di progettazione comprende ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione del primo livello di approfondimento tecnico ai fini dell’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori per ciascun intervento TMV, come meglio dettagliato nel presente Capitolato all’articolo 50 e negli atti posti a base di gara.

Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale.

In ragione della natura dell’intervento, ciascun PFTE è assoggettato al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito, **P.A.U.R.**) di competenza regionale, disciplinato dall’articolo 27-bis del Codice dell’Ambiente, che integra in un unico atto tutte le autorizzazioni, i pareri, le concessioni e le approvazioni necessarie in materia ambientale (VAS, VIA, AIA).

1.3 La Direzione dei Lavori

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare il Contratto di Appalto, ai sensi dell’articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, comprendendo anche l’incarico relativo all’Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, dell’Allegato II.14, al Codice dei Contratti, per ciascun intervento TMV, come meglio dettagliato al successivo articolo 51.

Gli importi delle suddette modifiche sono computati all’interno dell’importo massimo stimato dell’appalto. Si precisa che, il ribasso offerto sull’importo stimato dell’appalto, relativo ai Servizi di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, sarà applicato anche alle prestazioni opzionali inerenti la Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per ciascun Impianto TMV, qualora venissero attivate.

La Stazione Appaltante si riserva di attivare l’incarico anche disgiuntamente per i due Impianti TMV di Palermo e Catania e/o in modalità parziale, designando al proprio interno il direttore dei lavori ed eventuali figure dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Qualora la Stazione Appaltante attivi detta modifica si applicheranno le relative disposizioni contenute all’interno del presente Capitolato d’Oneri.





L'attività di direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 114 del Codice dei Contratti e contenute nel Capo I - Sezione I "Direzione dei lavori" dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni.

L'Appaltatore dovrà garantire, per il tramite dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, il presidio fisso presso il cantiere durante tutto il periodo delle lavorazioni, comprese eventuali turnazioni notturne e festive.

Per la descrizione di compiti e obblighi, si rimanda al successivo articolo 51 del presente Capitolato.

1.4 Piano di Indagine

La fase preliminare dell'Appalto prevede la redazione di un Piano di Indagine (di seguito "**Piano di indagine**") per ciascun intervento TMV, corredato dagli appositi elaborati meglio descritti all'articolo 52, relativo ai sondaggi, rilievi e prove da effettuare nei siti, occorrenti per acquisire i dati geologici, geotecnici e idrologici.

Ciascun Piano di indagine, redatto da un geologo iscritto all'Albo professionale e condiviso dal Progettista che lo sottoscrive per presa visione, dovrà essere quindi sottoposto preventivamente all'approvazione della Stazione Appaltante.

Le attività di rilievo e di indagini a supporto della progettazione riguardano entrambe le aree di intervento.

1.5 Requisiti di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative alla strategia di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice dei Contratti, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da soggetti in possesso di tutte le Certificazioni dei Professionisti ai sensi della **Norma UNI 11337-7:2018** per l'industria delle costruzioni, rispettivamente di seguito indicate:

1. Gestore dei processi digitalizzati (*BIM Manager*);
2. Coordinatore dei flussi informativi (*BIM Coordinator*);
3. Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (*BIM Specialist*).

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione del PEF nonché eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione descritti al precedente articolo 1 del presente Capitolato d'Oneri è pari a complessivi € **596.368.000,00** (euro **cinquecentonovantaseimilionitrecentosessantottomila/00**), di cui € **298.184.000,00** (euro **duecentonovantottomilionicentottantaquattromila/00**) per ogni intervento TMV.





2. L'importo stimato dell'appalto, al netto delle opzioni è di complessivi € **21.718.518,16 (euro ventunomilionosettecentodiciottomilacinquecentodiciotto/16)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
3. L'importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni, è di complessivi € **44.114.592,36 (euro quarantaquattromilionicentoquattordicimilacinquecentonovantadue/36)** oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Tabella n. 1.a - Importi complessivi

	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	DI CUI
1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	21.718.518,16 €	[14.117.036,80 €] (65%) NON SOGGETTO A RIBASSO [7.601.481,36 €] (35%) RIBASSABILE
2	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	21.718.518,16 €	
3	OPZIONALE: SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (PALERMO)	11.198.037,10 €	[7.278.724,12 €] (65%) NON SOGGETTO A RIBASSO [3.919.312,98 €] (35%) RIBASSABILE
4	OPZIONALE: SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CATANIA)	11.198.037,10 €	[7.278.724,12 €] (65%) NON SOGGETTO A RIBASSO [3.919.312,98 €] (35%) RIBASSABILE
5	IMPORTO MASSIMO STIMATO (2+3+4)	44.114.592,36 €	

Tabella n. 1b – Importi riferiti a ciascun intervento TMV

VOCE	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	DI CUI
1b	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	10.859.259,08	[7.058.518,40 €] (65%) NON SOGGETTO A RIBASSO [3.800.740,68€] (35%) RIBASSABILE
	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	10.859.259,08	
2b	OPZIONALE: SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	11.198.037,10	[7.278.724,12 €] (65%) NON SOGGETTO A RIBASSO [3.919.312,98 €] (35%) RIBASSABILE
	IMPORTO MASSIMO STIMATO (1b+2b)	22.057.296,18 €	





4. Pertanto, ai sensi dell'articolo 41, co. 15 bis del Codice dei Contratti l'importo soggetto a ribasso è pari al 35 per cento dell'importo complessivo a base di gara, ovvero **€ 7.601.481,36 (euro settemilioniseicentounomilaquattrocentoottantuno/36)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti. Il ribasso offerto sull'importo stimato dell'appalto sarà applicato anche alle prestazioni opzionali di cui ai numeri 3 e 4 della tabella 1a, qualora venissero attivate, come meglio descritto nel Disciplinare.
5. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.
6. Ai sensi dell'articolo 41, co. 15 e 15-bis, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13 al medesimo Codice, i compensi per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per l'incarico opzionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nei DIP e nei relativi allegati.
7. I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.
8. Gli importi delle opere e le spese tecniche suddivisi per categorie (esclusi oneri assistenziali e previdenziali di legge ed IVA) sono esplicitati nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi servizi di ingegneria e architettura" agli atti posti a base di gara.
9. Il corrispettivo offerto ai servizi è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione di entrambi i livelli.
10. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Capitolato, in esse si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Articolo 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, il Contratto è stipulato "a corpo".
2. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 18 del Codice dei Contratti il Contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Articolo 4. Interpretazione del Contratto e del Capitolato d'oneri





1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri; (ii) dal Codice dei Contratti; e (iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (iv) dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Documento di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.
6. In fase di redazione dei progetti dovranno essere osservate anche le norme tecniche nazionali (UNI, CEI, ...) e le specifiche tecniche applicabili al progetto ed ai lavori (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, sulle barriere architettoniche, ...), che di conseguenza assumeranno valore contrattuale.
7. Il Contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il Contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del Contratto.
8. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo del Contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norma di legge, o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 5. Documenti che fanno parte del Contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto gli atti, i documenti e gli elaborati qui di seguito elencati:
 - a) i DIP;





- b) il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
 - c) il presente Capitolato;
 - d) il Capitolato informativo per l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale;
 - e) il Protocollo Dalla Chiesa;
 - f) il Patto di Integrità;
 - g) il Protocollo ANAC;
 - h) il Protocollo di Legalità Palermo;
 - i) il Protocollo di Legalità Catania;
 - j) l'offerta presentata dell'appaltatore in sede di gara;
 - k) le garanzie e le polizze assicurative presentate dall'Appaltatore;
 - l) [NEL CASO IN CUI L'APPALTATORE SIA UN R.T./CONSORZIO/ OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei Contratti pubblici, e ss.mm.ii.;
 - Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora vigente;
 - Il Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49 “«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;
 - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazioni dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni;





- il Codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il DM 23 giugno 2022 n.256 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;
- il Codice della Privacy;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Codice dell'Amministrazione Digitale;
- le disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di ingegneria e architettura in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- l'articolo 14-quater del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, con il quale si è previsto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
- l'Ordinanza commissariale n. 01 del 28/03/2025.

Articolo 6. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

6.a Disposizioni Particolari

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di





tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del Documento di progetto.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato d'Oneri e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal RUP.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto a proprio rischio; conseguentemente l'Appaltatore medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.
3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.
4. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, incaricati dalla medesima, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.
5. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere:
 - a) all'introduzione di tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti avessero a richiedere per procedere all'approvazione delle attività eseguite dall'Appaltatore stesso;
 - b) alla partecipazione a *consulting*, riunioni e contatti di ogni tipo per la raccolta di eventuali dati iniziali e per l'illustrazione delle attività in corso di definizione o già definite;
7. L'Appaltatore si obbliga a:
 - a) risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore;
 - b) manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di appalto;
 - c) a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni





responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;

- d) a osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - e) a comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia altra variazione afferente al personale impiegato, indicando analiticamente i motivi della stessa;
 - f) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
 - g) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato d'Oneri, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;
 - h) apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore;
 - i) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri.
8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di ulteriore compenso.
9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore, nonché relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali.
10. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato d'oneri, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
11. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti.
12. Ai sensi di quanto già previsto ai punti 6. e 7., l'Appaltatore si impegna a coordinarsi con la Stazione Appaltante e con fornitori da essa individuati per conformare il progetto alle diverse esigenze che dovessero scaturire nello sviluppo dei progetti di cui all'elenco sopra riportato.
13. Le prestazioni di progettazione dovranno essere eseguite in modo da:
- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 e allegato I.7 del Codice dei Contratti e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del Codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara – operazioni a carico e di competenza dell'Amministrazione;





- b) consentire l'appaltabilità del progetto: la progettazione dovrà quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare necessario per porre il progetto di fattibilità tecnico economica a base di gara per il successivo affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori.

6.b Obblighi in materia di sicurezza

1. Ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta, il DVR ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette alla prestazione e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

6.c Rispetto Criteri Ambientali Minimi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, trovano applicazione al presente appalto le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

I requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. n) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti.

Articolo 7. Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, misure straordinarie di gestione, risoluzione o morte dell'appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal Contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.
2. In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.
3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice dei Contratti.





4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o di quote di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del Contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al Contratto.
6. Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del Contratto.
7. La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 4 e 5 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Articolo 8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo **PEC [INDICARE IN SEDE DI STIPULA DEL CONTRATTO]**; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
4. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
6. Ogni variazione del domicilio o del Rappresentante deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 9. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.





2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

Articolo 10. Durata del Contratto e termini per l'ultimazione delle prestazioni dell'appalto

1. Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni è quantificato in complessivi 150 giorni naturali articolati nei termini intermedi elencati di seguito. Ciascun termine intermedio decorre dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio. Il termine complessivo di 150 giorni si intende sospeso per lo svolgimento delle fasi autorizzative. La tempistica indicata si intende riferita congiuntamente ad entrambi gli interventi TMV.
2. In caso di avvio anticipato dell'esecuzione che potrà essere disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della sopracitata Ordinanza n. 1, anche prima della stipula del contratto e anche in pendenza dello svolgimento delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario, il RUP indica nel verbale di avvio le prestazioni che devono essere immediatamente eseguite.
3. Tutti gli scambi tra la Stazione Appaltatore e l'Appaltatore avverranno nel rispetto del Capitolato Informativo e in merito ai modelli informativi, secondo quanto stabilito all'articolo 2.5 del Capitolato Informativo stesso, mentre gli elaborati progettuali, unitamente alla dichiarazione di conformità degli stessi al modello informativo, dovranno essere forniti anche in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale ed in n. 1 copia in formato .pdf o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente, all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati. In riferimento alla data di consegna, farà fede la data di ricezione della comunicazione della stessa tramite PEC.
4. In particolare, si definiscono le seguenti scadenze intermedie:

FASE 1: Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- a) Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle attività appositamente ordinato dal RUP, l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati inerenti i due Piani di indagine, che devono essere sottoposti all'approvazione della Stazione Appaltante.
- b) Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle attività appositamente ordinato dal RUP, l'Appaltatore dovrà provvedere a produrre uno studio planivolumetrico per ciascun impianto TMV con indicazione di massima delle varie funzioni (di seguito, "**studio planivolumetrico**"). Ciascuno studio planivolumetrico comprende in via preliminare gli schemi grafici e le sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

La presentazione dello studio planivolumetrico dovrà illustrare il progetto e le scelte compiute alla Stazione Appaltante al fine di accettare quanto concepito e avviare la fase della progettazione.





A tal fine, unitamente a ciascuno studio planivolumetrico, l'Appaltatore dovrà consegnare il rispettivo PEF accompagnato dall'apposita relazione illustrativa, meglio descritto al successivo articolo 50.

- c) Entro 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle attività appositamente ordinato dal RUP, l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati di ciascun PFTE, che recepiscono le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante all'esito dell'esame del rispettivo studio planivolumetrico e del rispettivo PEF. Inoltre, l'Appaltatore dovrà consegnare, altresì, ciascun PEF eventualmente adattato.
- d) Fermo restando l'obbligo di supportare il RUP della Stazione Appaltante nelle fasi di approvazione del progetto da parte degli enti competenti all'interno del P.A.U.R., entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna all'Appaltatore dei verbali di approvazione da parte degli enti (Verbale della Conferenza dei Servizi) e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, l'Appaltatore dovrà consegnare al RUP la sola documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra.
- e) Fermo restando l'obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attività di verifica del PFTE, anche nel corso delle attività progettuali (verifica "in progress"), entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna all'Appaltatore del verbale di verifica intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, l'Appaltatore dovrà consegnare al RUP della Stazione Appaltante la sola documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra. Si rappresenta che i termini contrattuali saranno sospesi per la fase di svolgimento delle attività di verifica che potranno essere svolte anche in progress.
- f) Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, all'Appaltatore, del verbale di verifica finale sul PFTE, l'Appaltatore dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, con le modalità di cui sopra, unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 secondo cui:
 - i. gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;
 - ii. gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).
- g) Si rappresenta che i termini contrattuali saranno sospesi per la fase di svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti, ad eccezione delle verifiche svolte "in progress". A tal fine si rappresenta che l'Appaltatore si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile Unico del progetto, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti. Sul punto si specifica sin d'ora che lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP mediante riunioni congiunte da tenersi anche presso la sede del Committente. Resta inteso che l'aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse (trasporti, alloggio, vitto, ecc.).





5. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione degli Interventi, secondo le tempistiche date, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, l'Appaltatore dovrà:
- a) consentire il continuo monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di avanzamento della progettazione;
 - b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;
 - c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione Appaltante con la dovuta tempestività, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni;
 - d) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
 - e) effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, anche settimanale laddove richiesto, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l'Appaltatore dovrà rendere disponibile la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e/o cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione ai termini di consegna intermedi e finale.

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte dell'Appaltatore, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "in progress" della progettazione.

6. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo dell'Appaltatore, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.
7. L'Appaltatore deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal RUP.
8. Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dall'amministrazione comunale sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che l'Amministrazione ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto





al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto.

9. Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi dell'articolo 42 e allegato I.7 del Codice dei Contratti.
10. All'Appaltatore si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l'Amministrazione e con i terzi.
11. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa all'intervento che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale.
12. Ai sensi dell'articolo 41, co. 8 bis del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione dell'intervento oggetto del presente contratto dovessero emergere errori od omissioni nella progettazione tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere o la loro futura utilizzazione, l'Appaltatore si impegna sin d'ora, a titolo transattivo, a rimediare in forma specifica a detti errori o omissioni ponendo in essere ogni prestazione a tal fine richiesta dalla Stazione Appaltante.
13. Con la sottoscrizione del Contratto per il servizio di cui all'articolo 1 del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
14. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine complessivo, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale nelle modalità previste all'articolo 13 del presente Capitolato. Allo stesso modo si applica il premio di accelerazione, di cui al medesimo articolo 13.
15. Si applica l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Si rinvia all'articolo 15 del presente Capitolato d'Oneri.
16. Nel calcolo delle tempistiche di cui sopra è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla eventuale produzione, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

FASE 2: Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

17. I Servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolti per l'intera durata dei lavori e termineranno con l'emissione del certificato di collaudo delle opere.
18. Prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, nel caso in cui siano insorte modifiche durante l'esecuzione dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà consegnare gli elaborati esecutivi aggiornati del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con le modalità di cui sopra.





Articolo 11. Proroghe e differimenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'Articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento da parte della Stazione Appaltante delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutiche o strumentali alle attività oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
3. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 3 (tre) giorni alla scadenza del termine di cui all'Articolo 10, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
5. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 3 (tre) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante entro i successivi 5 (cinque) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente articolo 10.
6. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP, che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
7. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
9. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Articolo 12. Sospensioni ordinate dal RUP





1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 1, del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento. Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
2. Ai sensi dell'articolo 121, co. 4, del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, co. 1, lett. b) e c), 2 e 3, del Codice dei Contratti, e diverse da quelle di cui al comma 6 dello stesso articolo del Codice dei Contratti.
4. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
 - a) Le tempistiche per il rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità amministrativa;
 - b) Le eventuali prescrizioni da parte dell'Autorità amministrativa.
5. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei servizi da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, o comunque superano 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
7. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal RUP per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale del RUP.
8. Ai sensi dell'articolo 121, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse.
9. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore, nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo, dell'articolo 121,





del Codice dei Contratti, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

10. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore.
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

Articolo 13. Penali e premio di accelerazione

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 126 comma 1 del Codice dei Contratti, come modificato e integrato dal d.lgs 209/2024 *“i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del Contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”*.
2. Pertanto, nel caso di ritardo nel rispetto del termine complessivo stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai servizi di progettazione, come indicato nell'articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1‰ (uno per mille)** sull'importo del contratto per i servizi di progettazione.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal RUP;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
4. Le penali sono applicate all'importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal presente Capitolato non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 15. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, co. 3, del Codice dei Contratti.





6. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP.
7. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso di violazioni delle disposizioni previste dalle Misure di Legalità che, ai sensi delle stesse, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria o di una penale.
8. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
11. Nel caso in cui l'ultimazione del servizio di progettazione avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto in favore dell'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del Contratto **per i servizi di progettazione**, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di verifica e validazione, sempre che entrambi i progetti siano conformi alle obbligazioni assunte. In particolare, è dovuta all'Appaltatore la somma pari **1‰ (uno per mille) giornaliero** per ogni giorno di anticipo rispetto al termine complessivo di 150 giorni, fino a un massimo di 30 giorni.

Articolo 14. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - d) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante dal RUP in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori;





- f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, fino alla relativa revoca.

Articolo 15. Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini

1. Per la disciplina della risoluzione del Contratto si applica l'articolo 122 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii. e in particolare: ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il Contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore.
2. Nel caso di risoluzione del Contratto, la penale di cui al precedente articolo 13, del presente Capitolato d'Oneri, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal RUP per eseguire con la messa in mora di cui sopra.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione di quanto eseguito, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 16. Contabilità dell'appalto

1. La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme previste dall'articolo 115 del Codice dei Contratti e dall'articolo 12 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.
2. Non saranno tenuti in alcun conto prestazioni eseguite irregolarmente o non conformi al Contratto, nonché quelle eseguite in contraddizione agli ordini di servizio del RUP.

Articolo 17. Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. I corrispettivi, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali, sono corrisposti come di seguito riportati:

FASE 1: Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- a) Il 5% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione, per ciascun termovalorizzatore, a seguito dell'accettazione da parte del RUP dello studio planivolumetrico e del relativo PEF (fase 1.b del precedente Articolo 10);
- b) il 45% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione, a seguito dell'esito positivo del P.A.U.R.;





- c) Saldo dell'importo contrattuale inerente alla progettazione di fattibilità tecnico economica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a seguito dell'avvenuta verifica, validazione e approvazione del PFTE da parte della Stazione Appaltante.

FASE 2: [OPZIONALE] Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il pagamento del corrispettivo per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10% dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

2. Al fine di procedere con i pagamenti, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. m), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, l'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è svolta dal RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
3. Ai sensi dell'articolo 125, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
4. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante.
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti da ogni stato di avanzamento, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche, ai sensi del successivo articolo 19 del presente Capitolato d'Oneri.
6. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal RUP.
7. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Articolo 18. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Tutti i pagamenti avverranno previo accertamento della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa a tutti i soggetti, eventualmente raggruppati, che avranno **emesso fattura in modalità elettronica con riferimento allo specifico CUP** (diverso per i due TMV), secondo le vigenti disposizioni. La liquidazione avverrà nei termini decorrenti dalla presentazione della fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni.





2. Le fatture dovranno essere intestate al Commissario Straordinario – Presidente della Regione (ex articolo 14 quater, comma 1, D.L. n. 181/2023), P.zza Indipendenza n.21, CAP.90129 Palermo (CF 97384080822) e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura “Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo” ovvero “Realizzazione Termovalorizzatore di Catania” – CIG della presente procedura e CUP dello specifico intervento.
3. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’appaltatore, in dipendenza delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 comma 6 del Codice dei Contratti.
4. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
5. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l’Amministrazione ha previsto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l’importo delle penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore è tenuto a emettere e trasmettere all’Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all’importo delle eventuali penali applicate e richiesta dall’Amministrazione.

Articolo 19. Ritardi nei pagamenti

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per il pagamento, ai sensi del precedente articolo 17 e la sua effettiva liquidazione da parte della Stazione appaltante; trascorso tale termine senza che sia effettuata la liquidazione sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 120 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento degli acconti sia stato sospeso in presenza di una delle condizioni del precedente articolo 18, co. 4, del presente Capitolato, ovvero sia per mancata attivazione della polizza RC all’insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi; per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie o delle coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe; per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal RUP.
5. L’Appaltatore non può eccepire l’inadempimento della Stazione Appaltante ai sensi del 1460 del Codice civile.





6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato d'Oneri per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute all'Appaltatore decorrono gli interessi legali.
7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto, ove compatibile.

Articolo 20. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. I prezzi sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.
2. Ai sensi dell'articolo 60, co. 1 del Codice dei Contratti e dell'Allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, per i servizi opzionali di Direzione dei Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, eventualmente attivabili dalla Stazione Appaltante, si applica quanto di seguito stabilito.
3. Ai sensi dell'articolo 60, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, qualora in corso d'esecuzione si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che comportino una variazione dell'importo delle spese generali e degli oneri accessori stimati ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale degli stessi quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La variazione percentuale così calcolata viene applicata alle spese e agli oneri accessori non già liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell'attivazione della procedura e verrà corrisposta in concomitanza dei pagamenti di cui all'articolo 18 del presente Capitolato d'oneri. La revisione non si applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate tutte le condizioni per la fatturazione.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui agli articoli 10 e 11 dell'Allegato II.2-bis. In particolare, sulla base delle predette disposizioni, l'indice ISTAT di riferimento per la revisione dei prezzi, associato al CPV del Contratto è il seguente: 71 "Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche".
5. La variazione del prezzo dell'importo contrattuale delle spese e degli oneri è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
6. In conformità all'articolo 3, co. 1, dell'Allegato II.2-bis, la Stazione Appaltante monitora l'andamento dell'indice con cadenza annuale. Ove a seguito di tale monitoraggio, venga accertata una variazione rilevante dei costi delle spese e degli oneri di cui al precedente comma 3, la Stazione Appaltante procede alla rideterminazione dei corrispettivi dovuti. Tale rideterminazione opera con riferimento alle prestazioni da eseguire successivamente all'attivazione della clausola di revisione.
7. Oltre alla presente clausola di revisione dei prezzi, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di inserire nel Contratto meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del Contratto basati su un indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi l'incremento del prezzo riconosciuto in virtù dei predetti meccanismi non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio ai fini dell'attivazione della presente clausola di revisione prezzi.





8. In tema di copertura economico-finanziaria per la revisione prezzi, si applica quanto stabilito dall'articolo 60, co. 5 e 15 dell'Allegato II.2-bis al Codice dei Contratti.
9. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 26, il Contratto è sempre modificabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 120, co. 8, del Codice dei Contratti, nel caso in cui, per eventi eccezionali, imprevisi e imprevedibili, sia alterato l'equilibrio economico del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore è onerato di avanzare tempestivamente idonea richiesta di rinegoziazione allegando ogni documentazione utile a documentare i fatti costitutivi della suddetta alterazione dell'equilibrio contrattuale. Le suddette circostanze non giustificano, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del Contratto. Il RUP, previa istruttoria da espletarsi nel termine di tre mesi dall'istanza formulata dall'Appaltatore, provvede a comunicare la proposta di un nuovo accordo, ove ne ravvisi i presupposti. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del Contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Articolo 21. Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti derivanti dal Contratto

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice dei Contratti.
2. Per la cessione dei crediti si applica quanto disposto dall'articolo 120 comma 12 e articolo 6 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Articolo 22. Cauzione provvisoria

Si rinvia al Disciplinare.

Articolo 23. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'articolo 106 co. 3 del Codice per la garanzia provvisoria, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. Ai sensi dell'articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. Ove la Stazione Appaltante modificasse il Contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, la garanzia andrà conseguentemente integrata.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.





4. La garanzia definitiva sarà costituita, alternativamente:
- a) da cauzione, costituita a favore della Stazione Appaltante, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
 - b) da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, co. 1, del Codice dei Contratti.
6. La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.
7. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 117, co.3 e 106, co.8 del Codice dei Contratti, alla garanzia definitiva si applicano le medesime riduzioni di cui alla garanzia provvisoria.
8. La garanzia definitiva riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" e comunque dovrà:
- a) essere intestata alla Stazione Appaltante;
 - b) in caso di R.T. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
 - c) in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria essere rilasciata a favore del consorzio;
 - d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione





di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 117, co. 7, del Codice dei Contratti.

9. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
10. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
11. Per lo svincolo la garanzia fideiussoria di cui sopra, si rimanda all'articolo 117 comma 8 del Codice dei Contratti.
12. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
13. Ai sensi dell'articolo 117, co. 13, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
14. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
15. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto previa comunicazione all'Appaltatore mediante PEC.
16. Nel caso di integrazione del Contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
17. Le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo devono essere conformi a quanto indicato negli atti di gara.

Articolo 24. Obblighi assicurativi

1. All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.
2. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.Lgs.





82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

3. La polizza citata dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell'"Allegato B-Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
4. La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
5. La polizza RC, con efficacia dalla data di consegna della progettazione, intesa quale regolare completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione - rilasciati ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti – deve avere un massimale pari a euro 2.500.000,00.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.2-bis di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022.
7. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.
8. Nell'ipotesi di modifica del Contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, al momento dell'avvio dell'esecuzione della prestazione l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice all'assicurazione di cui ai commi che precedono per la copertura assicurativa professionale delle relative attività.
9. È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza RC qualora l'Appaltatore sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema tipo di polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali.
10. In analogia a quanto disposto dall'articolo 117, co. 10, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione dei lavori, a produrre una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), per l'esecuzione della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale





pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

11. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Amministrazione, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero dell'Amministrazione) nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità l'Amministrazione per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.
12. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alle ore 24 del giorno del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
13. L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni o a cause a esso connesse.

Articolo 25. Gestione dei sinistri

1. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non nei casi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al RUP entro 3 (tre) giorni decorrenti dal giorno in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo spettante all'Appaltatore, il RUP redige apposito processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RUP.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
5. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del servizio di Direzione dei lavori per ciascun intervento TMV, prestazione opzionale della presente procedura di Appalto, come descritto al precedente





articolo 1.3 del presente Capitolato, si verifichino sinistri con danni alle persone o danni alle proprietà, il RUP compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

6. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:
 - a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
 - b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o per il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, alle cose o a terzi e determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Articolo 26. Modifiche contrattuali – Modificazioni soggettive

1. Fermo quanto previsto all'articolo 1.3 del presente Capitolato, eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti.
2. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
3. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, a carico dell'Appaltatore, l'onere di eseguire, a proprie spese, gli interventi di ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante l'obbligo di risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo restando che, in nessun caso, egli potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento di compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali, di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.
5. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario, per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nessun compenso è dovuto al progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
6. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato o espressa dall'Appaltatore per iscritto al RUP prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione mossa. In assenza di accordo preventivo, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese in considerazione domande, per qualsiasi natura o ragione esse siano state svolte, di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito nel Contratto.
7. Il Contratto potrà, altresì, essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, ove un cambiamento del contraente, nel contempo:
 - a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;





- b) comportamenti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
8. Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del Codice dei Contratti, le varianti previste dai precedenti commi del presente articolo possono essere adottate, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del Contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
 9. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del Contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
 10. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione trasmessa dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 30 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma produrranno i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 11. L'eventuale modifica dell'importo del Contratto non determina variazioni ai termini di esecuzione delle prestazioni.
 12. In ogni caso, su disposizione del RUP, ai sensi dell'articolo 120, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, il Contratto potrà essere modificato, anche per rilievi e indagini, qualora il valore della modifica sia inferiore al 10% del valore del Contratto.

Articolo 27. Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a subappaltare nella percentuale indicata in sede di offerta a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti.
3. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
4. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 119, comma 3 del Codice.
5. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, nonché gli elaborati specialistici e di dettaglio e le attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.





6. I requisiti di esecuzione richiesti dall'articolo 113, del Codice dei Contratti e dal Disciplinare, dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento della presentazione del contratto di subappalto.
7. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore, per l'esecuzione delle prestazioni, deve essere qualificato per i servizi che intende assumere.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.
10. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.
11. Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 20 del presente Capitolato d'oneri.

Articolo 28. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità in solido di cui al presente comma, qualora la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
3. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
4. L'Appaltatore si impegna a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto qualora, durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dei subappaltatori di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge





29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

6. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice dei Contratti.
7. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.

Articolo 29. Pagamento dei subappaltatori

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 119, co. 8 e 11, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte di prestazioni effettivamente eseguite dai subappaltatori e dei relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 119, co. 7, del Codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 90 dell'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'articolo 40 del presente Capitolato.
 - d) alle limitazioni di cui all'articolo 27 del presente Capitolato d'Oneri.
5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino al perdurare dell'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e agli importi a tale titolo dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'articolo 119, co. 6, secondo periodo, del Codice dei Contratti, esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.





7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al precedente comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Articolo 30. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.
2. Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).
3. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
4. Il RUP entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e acquisita la relazione, ove costituito, dell'organo per la verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 (cinque) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
5. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della





Stazione Appaltante. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, si procede ai sensi del successivo articolo 31 del presente Capitolato d'Oneri.

6. La procedura può essere reiterata nel corso dell'esecuzione purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
9. Ai sensi dell'articolo 212, co. 2, del Codice dei Contratti, se l'importo oggetto di concessione o rinuncia nell'ambito della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), è necessario acquisire il parere di cui alla medesima disposizione.
10. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore oppure formula una controproposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
11. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
12. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 31. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente Articolo 30 e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti, ove costituito, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.





Articolo 32. Documento unico di regolarità contributiva

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di Appalto o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del Contratto, il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento, se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene dal certificato di pagamento un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo; in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo





dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste, la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Articolo 33. Risoluzione del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:
 - a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2, del predetto articolo 120, del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, co. 3, lettere a) e b), del Codice dei Contratti;
 - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, in ogni caso, risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione e delle relative misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti;
3. Il Contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del





procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del Contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;
 - d) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal Contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;
 - m) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;





- n) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del Contratto;
 - p) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui *agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.* per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 e 4, del Codice dei Contratti; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32, del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
- 5. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione, preventivamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
 - 6. Quando il RUP accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, formula una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione e le prestazioni regolarmente svolte, il cui corrispettivo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
 - 7. Lo stesso RUP formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
 - 8. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti nel Contratto, il RUP assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applica, in ogni caso, l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti.
 - 9. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.





10. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei Contratti.
11. In ogni caso operano le clausole previste dalle Misure di Legalità applicabili al presente appalto.

Articolo 34. Recesso

1. Per la disciplina del recesso del Contratto si applica l'articolo 123 del Codice dei Contratti.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento, fermo rimanendo il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo per le prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta all'Appaltatore, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi.
4. Qualora ai sensi dell'articolo 99, co. 3-bis, del Codice dei Contratti, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del Contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal Contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità, senza preavviso e senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

Articolo 35. Ultimazione delle prestazioni

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il RUP, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.
3. L'avvenuta approvazione del progetto sarà comunicata in forma scritta all'Aggiudicatario da parte del Responsabile del Progetto. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.





L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

4. L'Aggiudicatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dal Committente, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte del Committente. In conseguenza di ciò, l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte del Committente.

Articolo 36. Termini per la verifica di conformità

1. Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice dei Contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La Stazione Appaltante può altresì effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
3. La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal Contratto.
4. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del Contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'Appaltatore in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il RUP abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del Contratto o dell'accordo stipulato con l'Appaltatore e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.
5. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP. Nei casi di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza





tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

6. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal Contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola Stazione Appaltante.
7. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Articolo 37. Verifica di conformità in corso di esecuzione

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente Capitolato o nel Contratto.
2. È obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
 - a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
 - b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel Contratto.
3. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'Appaltatore ed il RUP e deve essere redatto apposito verbale. Ove il RUP svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Articolo 38. Certificato di verifica di conformità

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:





- a) gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del RUP;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
 - g) il verbale del controllo definitivo;
 - h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
 - i) la certificazione di verifica di conformità.
- 2. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
 - 3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.
 - 4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.
 - 5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla Stazione Appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.
 - 6. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

Articolo 39. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

- 1. Se il Contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 2. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 3. In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto si applica l'articolo 124 del Codice dei Contratti.





Articolo 40. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, dovranno ottemperare a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e dalle indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii..
2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. È facoltà della Stazione Appaltante, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010, disporre la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Articolo 41. Disposizioni anticorruzione e disciplina antimafia

1. Prima della stipula del Contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, co. 3, e 90 del Codice Antimafia, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato Codice Antimafia.
2. In alternativa, in caso di urgenza, qualora non sia stata ancora acquisita l'informazione antimafia liberatoria di cui al comma precedente, il Contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Codice Antimafia.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate per l'esecuzione.

Articolo 42. Misure di Legalità

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione Appaltante ha formulato la propria adesione, e che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - i. il Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa;
 - ii. il Patto di Integrità;
 - iii. il Protocollo ANAC;
 - iv. il Protocollo di Legalità Palermo;
 - v. il Protocollo di Legalità Catania.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del Contratto d'appalto, anche se ad esso non materialmente allegati, e regolamenteranno la fase esecutiva posteriore alla fase di gara di scelta del contraente.





3. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, senza riserva alcuna, i suddetti protocolli, e tutte le clausole in essi contenute, che, con la sottoscrizione del presente Contratto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettate dall'Appaltatore e dai suoi aventi causa. L'Appaltatore, in particolare, si impegna al rispetto delle clausole di seguito indicate.

- Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa

L'Appaltatore dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli posti in capo alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo, e di accettare espressamente le seguenti clausole ivi contenute:

- nell'articolo 2 si specifica che *"La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto"*;
- nell'articolo 4 si specifica che *"oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252"*;
- nell'articolo 6 si specifica che *"Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità"*.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le predette clausole, in particolare dichiara:

- *"Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo*





e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse";

- *"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne:*
 - *di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;*
 - *che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;*
 - *che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;"*
- *"Il/la sottoscritto/a offerente altresì:*
 - *nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;*
 - *Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".*

- **Patto di Integrità**

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Patto di Integrità, allegato al Decreto n.1 del 05/08/2024, recante "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione Triennio 2024-2026", del Commissario Straordinario (ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181) approvato dalla Stazione Appaltante, e che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere.

- **Protocollo ANAC (disponibile al link [Vigilanza collaborativa ANAC](#))**

L'Appaltatore dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli posti in capo alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo, e di accettare espressamente le seguenti clausole ivi contenute:





“1. Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 e 4, del Codice dei Contratti; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, questa amministrazione si impegna a:

- a) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'articolo 95, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del Codice dei Contratti, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del Codice dei Contratti, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'articolo 32 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;*
- b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;*
- c) promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.*

2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, questa amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del Codice dei Contratti, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del Codice dei Contratti, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità”.

- Protocollo di Legalità Palermo

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Protocollo di Legalità Palermo.

- Protocollo di Legalità Catania





L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Protocollo di Legalità Catania.

4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21, del D.Lgs. n. 39/2013.
5. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione, a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, co. 3, dello stesso decreto, oltreché il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
6. L'Appaltatore e tutti i soggetti che eseguono prestazioni oggetto d'Appalto e relative all'intervento, sono tenuti nei rapporti con la Stazione Appaltante ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
7. A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Articolo 43. Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.

Articolo 44. Sicurezza

1. L'Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2009, n. 81 e ss.mm.ii.

Articolo 45. Obblighi a carico dell'amministrazione

1. L'Amministrazione committente si impegna a trasmettere all'Appaltatore, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo alle planimetrie catastali e agli estratti degli strumenti urbanistici in suo possesso.
2. L'Amministrazione si impegna inoltre a:





- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire, su richiesta dell'Appaltatore e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo; l'Appaltatore potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

Articolo 46. Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta del committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Appaltatore con la consegna garantisce alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
3. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 47. Spese contrattuali

1. Ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del Codice dei Contratti l'aggiudicatario dovrà versare un tantum al momento della stipula del Contratto e in proporzione al valore dello stesso un'imposta di bollo il cui valore è individuato nella tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei Contratti.
2. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del Contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;





- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della commessa, dalla consegna alla data di emissione del certificato di conformità.
 4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
 5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 6. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 48. Trattamento dei dati personali e riservatezza

Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto ed eventuali relativi allegati.





PARTE II

Articolo 49. Specifiche tecniche

L'intervento deve essere realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti. La Stazione Appaltante s'impegna a fornire all'aggiudicatario tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento del servizio.

Articolo 50. Progettazione

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Sotto il profilo costruttivo, gli impianti di termovalorizzazione dovranno essere dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche ed impiantistiche, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e con la massima attenzione ai livelli di sicurezza.

Altresì per la progettazione dei termovalorizzatori, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti, ciascun impianto dovrà essere realizzato utilizzando le BAT al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e di minimizzare l'impatto sull'ambiente.

La qualità delle emissioni in atmosfera degli impianti dovrà assicurare il rispetto dei limiti definiti dalle Linee guida per l'applicazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL).

I termovalorizzatori dovranno altresì essere caratterizzati non solo da un approccio eco-sostenibile in termini di emissioni, ma dovranno anche utilizzare materiali e componenti che hanno richiesto poca energia per la loro estrazione, produzione e trasformazione e, per tali motivi, dovranno essere analizzati tutti i materiali impiegati valutandone il loro ciclo di vita, la loro riciclabilità e il relativo consumo energetico, dalla produzione del manufatto al conferimento in discarica o al riciclo.

Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del progetto, i progetti sono redatti ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti e relativo Allegato I.7, Sezione II, da porre, per quanto attualmente ipotizzabile, a base di un appalto integrato di progettazione, esecuzione e gestione.

I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, saranno redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale degli interventi, sia nelle fasi di costruzione sia in quelle di gestione.





L'Appaltatore per quanto riguarda i contenuti progettuali e in merito agli aspetti funzionali e organizzativi dei nuovi TMV, dovrà fare riferimento ai corrispondenti DIP.

I progetti devono essere predisposti in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché a quella di matrice ambientale ed urbanistica ed alle normative di settore specifiche nonché alle regole ed alle norme tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali ed i prodotti devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

L'attività di progettazione di cui al presente punto dovrà essere sviluppata in conformità alla documentazione posta a base di gara e al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio rifiuti urbani) adottato con Ordinanza n.3 del 21 novembre 2024 (di seguito "**PRGR**"), nonché, in ogni caso, in esecuzione delle direttive che saranno impartite dal Committente, anche a seguito dell'analisi dei bisogni e dello stato di attuazione del PRGR, per il miglioramento della gestione dei flussi dei rifiuti in ingresso ai TMV dagli impianti di trattamento intermedi, nonché della eventuale implementazione di ulteriori codici EER in ingresso.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica di ciascun TMV, costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione tecnologica che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività e dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nei rispettivi DIP, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata.

Ai sensi dell'articolo 21 dell'Allegato I.7 del Codice, il progetto di ciascun intervento TMV, dovendo essere posto a base di un appalto integrato di progettazione, esecuzione e gestione, dovrà essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche dimensionali, volumetriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, nonché tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare con le relative stime economiche dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

Più in particolare gli impianti di termovalorizzazione, con operazione di recupero energetico R1, in conformità alle previsioni dello stralcio funzionale al PRGR, avranno le seguenti caratteristiche:

- capacità di trattamento di 300.000 ton/anno di scarti (circa 38 tonnellate l'ora, considerando una disponibilità annuale di 8.000 ore), dalle operazioni di pretrattamento nelle piattaforme regionali, di Rifiuti Indifferenziati (RI), della frazione secca dei Rifiuti Differenziati (RD) e dei Rifiuti Organici (RO);
- potenza elettrica installata di 25 MWe.

In particolare, si prevede che gli impianti di termovalorizzazione avranno circa 125 MW di capacità termica in ingresso, considerando un potere calorifico medio ponderato dei rifiuti di 11,8 MJ/kg, che consentirà:





- per il TMV di Palermo, la generazione di potenza con capacità nominale di circa 25 MWe assumendo un'efficienza del 85%;
- per il TMV di Catania, la cogenerazione di calore e potenza con capacità nominali di circa 80 MWth e 25 MWe assumendo un'efficienza del 85%.

Il progettista dei PFTE dovrà svolgere idonea analisi sui collegamenti alla rete elettrica presenti nel sito di localizzazione dei TMV al fine di verificare: la capacità della rete elettrica locale ad accettare la potenza immessa e i relativi oneri di allacciamento; la presenza di eventuali vincoli tecnici di connessione.

Per il solo TMV di Catania, in sede di redazione del PFTE, il progettista valuterà concretamente l'opportunità della configurazione cogenerativa dell'impianto che potrebbe, oltre alla elettricità, fornire calore di processo alle industrie limitrofe, aumentare l'efficienza complessiva del sistema e diversificare la produzione energetica. Nella predetta sede dovrà essere effettuata un'analisi dei collegamenti alla rete elettrica includendo anche la verifica delle necessità energetiche delle attività limitrofe, stante la localizzazione del TMV in area industriale e prossima all'aeroporto, oltre ad una analisi dell'impatto dell'intervento sulla viabilità locale.

In ordine alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti e a quanto previsto dal Titolo III-bis, Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006, in attuazione della medesima direttiva europea, gli impianti TMV saranno composti, in via preliminare, dalle seguenti principali sezioni:

- Movimentazione rifiuto (avanfossa, fossa);
- Trattamento termico (griglia mobile, forno di combustione e generatore di vapore per il recupero termico);
- Trattamento fumi (sistemi di abbattimento inquinanti e camino);
- Utilizzo del calore (ciclo termico, turbina, condensatore);
- Trattamento residui (trattamento scorie) e recupero;
- Gestione delle acque – ottimizzare i consumi: recupero interno da spurghi di processo, dalla parziale condensazione del vapore acqueo presente nei fumi, dal recupero dell'acqua piovana;
- Sistemi di controllo di processo e di monitoraggio automatizzati;
- Impianto fotovoltaico;
- Altri ausiliari/ancillari: impiantistica deputata alla gestione dei Rifiuti Residui decadenti dal trattamento termico, alla mitigazione delle emissioni di CO₂ e all'ottimizzazione dei vettori energetici recuperati; recupero energetico con sistema di gestione acque (recupero e riciclo); sistemazioni a verde; mobilità; eventuali interferenze.

Al fine di assicurare continuità di funzionamento, gli impianti saranno costituiti minimo da due linee forno-caldaia (tecnologia a griglia mobile) con rispettive linee fumi.





Le scelte in merito alla tipologia di linea dovranno consentire di:

- massimizzare l'abbattimento delle concentrazioni dei microinquinanti di tipo organico ed inorganico;
- ottenere dei residui del trattamento inertizzabili presso impianti esterni dedicati, con maggiori alternative di mercato rispetto a quanto si avrebbe nel caso di utilizzo di altre tecnologie di trattamento fumi con utilizzo, ad esempio, del reagente bicarbonato di sodio (in tale ultimo caso risultano disponibili minori tecnologie mature di inertizzazione per i prodotti sodici residui caratterizzati da alta solubilità).

Si prevede, comunque, che scorie e ceneri pesanti possano essere trasferiti in una discarica per rifiuti inerti, mentre le ceneri volatili della caldaia trattate saranno inviate ad una discarica per rifiuti pericolosi; entrambe sono situate ad una ragionevole distanza dall'impianto.

L'abbattimento dei gas acidi, degli ossidi di azoto (NO_x), dei microinquinanti organici ed inorganici e delle polveri, rappresenta una fase fondamentale nel processo di termovalorizzazione, essenziale per garantire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente e la tutela dell'ambiente.

Il sistema di abbattimento, per ciascun intervento TMV, dovrà essere progettato per trattare efficacemente sia i gas acidi (HCl, SO₂ e HF) sia gli ossidi di azoto, nonché i microinquinanti organici ed inorganici e le polveri, assicurando prestazioni ottimali in tutte le condizioni operative dell'impianto. Le tecnologie e i sistemi specifici di abbattimento dovranno essere definiti in base alle caratteristiche degli impianti proposti e alle migliori tecnologie disponibili, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza di rimozione degli inquinanti e garantire la sostenibilità ambientale del processo.

Ognuno degli impianti TMV termovalorizzerà (attività di trattamento rifiuti R1 di cui all'Allegato C Parte quarta D.Lgs.152/06) un quantitativo di 300.000 t/a di rifiuti aventi i seguenti codici EER:

Codici EER ai TMV	
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
190503	compost fuori specifica
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
191210	rifiuti combustibili (CSS)
	CSS-C: Combustibile Solido Secondario – Combustibile (<i>non identificato con codice EER</i>)





Gli scarti che verranno inviati alla valorizzazione energetica (TMV) deriveranno per la maggior parte dal pre-trattamento, mediante “piattaforme intermedie” di selezione/recupero/raffinazione, dei Rifiuti Indifferenziati (RI) e dei Rifiuti Differenziati (RD). Le predette “piattaforme intermedie” costituiscono un’evoluzione degli attuali impianti di trattamento meccanico/ meccanico biologico (TM/TMB).

Attualmente i 5 TMB, a gestione pubblica esistenti nel territorio regionale, effettuano solo un “semplice” pretrattamento del rifiuto prima del conferimento in discarica; il PRGR (pag. 45-46) prevede l’implementazione entro il 2028 di questa tipologia di impianti nelle anzidette piattaforme di selezione/recupero/raffinazione di pari potenzialità (720.009 t/a). Inoltre, Il PRGR (pag. 100), al fine di colmare la disomogeneità della distribuzione regionale degli impianti intermedi, prevede, sempre entro il 2028 la realizzazione di 11 nuove piattaforme aventi una potenzialità complessiva di 829.125 t/a.

Nel complesso le 16 “piattaforme intermedie” di selezione/recupero/raffinazione avranno una potenzialità di 1.544.134 t/a, come di seguito elencate con riferimento ai rispettivi TMV di conferimento (Palermo/Catania):

Nr.	Prov.	Comune	Società	Stato	Potenzialità	TMV di riferimento
1	AG	Sciacca	SO.GE.I.R. G.I.S. S.p.a.	nuovo	93.000,00	Palermo
2		Ravanusa	S.R.R. ATO 4 Agrigento Est S.c.r.l	nuovo	60.000,00	
3	CL	Gela	Impianti S.R.R. ATO 4 S.r.l.	esistente	60.000,00	
4	PA	Palermo	Risorse Ambiente Palermo S.p.a.	esistente	365.000,00	
5		Castellana Sicula	S.R.R. Palermo Est S.c.p.a.	nuovo	60.000,00	
6		Corleone	S.R.R. Palermo Ovest S.c.p.a.	nuovo	25.000,00	
7		Trapani	Trapani Servizi S.p.a.	esistente	181.500,00	
8	TP	Trapani	S.R.R. Trapani Prov. Nord S.c.p.a.	nuovo	118.125,00	
9		Castelvetrano	S.R.R. Trapani Prov. Sud S.c.p.a.	nuovo	18.000,00	
10	CT	Randazzo	S.R.R. Catania Prov. Nord S.c.p.a.	nuovo	35.000,00	Catania
11		Catania	S.R.R. Catania Area Metropolitan S.c.p.a.	nuovo	215.000,00	
12		Grammichele	KALAT Impianti Unipersonale S.r.l.	nuovo	30.000,00	
13	EN	Enna	Ambiente e Tecnologia S.r.l.	esistente	60.000,00	
14	ME	Mazzarrà Sant'Andrea	S.R.R. Prov. Messina S.c.p.a.	nuovo	100.000,00	
15	RG	Ragusa	S.R.R. ATO 7 S.c.p.a.	esistente	53.509,00	
16	SR	Melilli	S.R.R. Siracusa S.c.p.a.	nuovo	70.000,00	
Totale (t/anno)					1.544.134,00	

Gli scarti dei TMV, e quelli di altre tipologie di rifiuti a basso Potere Calorifico Inferiore – PCI (rifiuti a matrice inorganica e simile), verranno conferiti in esistenti discariche in corso di ampliamento aventi una capacità (una volta realizzati gli ampliamenti volumetrici) idonea ad accettare questi residui del ciclo dei rifiuti fino al 2049.

Ai sensi dell’articolo 41, co. 6, del Codice dei Contratti, il PFTE dovrà:

- individuare, tra più soluzioni tecnologiche possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- contenere i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice dei Contratti;





- c) sviluppare, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contenere il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- g bis) recepire i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel Capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

Si applica comunque l'articolo 41, co. 7 del Codice dei Contratti.

Il PFTE dovrà essere predisposto nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti.

In particolare, il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. Tale documento è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica).

Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

- a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
- c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;
- d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
- f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;
- g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.





Il PFTE, redatto per ciascun singolo intervento TMV, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP, composto dai seguenti elaborati di cui agli articoli 7 e seguenti, dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all'Allegato I.8);
- d) studio di impatto ambientale;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi;
- i) computo estimativo dell'opera;
- j) quadro economico di progetto;
- k) piano economico e finanziario di massima;
- l) cronoprogramma;
- m) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
- n) il Capitolato informativo;
- o) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- p) piano di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- q) piano di monitoraggio ambientale;
- r) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente;
- s) schema di Contratto e Capitolato speciale d'appalto, contenenti anche una sezione relativa alla gestione in conformità a quanto previsto nel PEF.

Fanno, inoltre, parte delle prestazioni oggetto dell'appalto:

- la redazione del Piano di Indagine per ciascun intervento TMV.
- la redazione della Relazione Geologica per ciascun intervento TMV.

I contenuti minimi dell'elaborato di cui alla lettera m), sono i seguenti:





- a) identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
- i. la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
 - ii. una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
- b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti;
- c) scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
- d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell'allegato al DIP "Determinazione dei corrispettivi Servizi di Ingegneria e Architettura".

Per la definizione del Gruppo di lavoro, si rimanda al successivo articolo 53 del presente Capitolato.

Per la compiuta definizione della durata del Contratto, delle modalità e dei termini per l'ultimazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, si rimanda al precedente articolo 10.

Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, nonché l'eventuale produzione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
- b) in materia di prevenzione incendi;
- c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
- d) in materia ambientale e/o paesaggistica;
- e) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;
- f) in materia di accessi, svincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale;
- g) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
- h) in materia edilizia e urbanistica.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare senza alcun compenso aggiuntivo:





- i. alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
- ii. alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
- iii. alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento di verifica ex articolo 42 del Codice dei Contratti pubblici;
- iv. ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Committente abbia a manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.

La prestazione progettuale deve comprendere altresì tutti gli adempimenti eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di P.A.U.R.,

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare:

- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione.

Le tempistiche di esecuzione della prestazione di coordinamento della sicurezza per la progettazione si intendono ricomprese nei termini di cui al precedente articolo 10.

Il coordinatore per la progettazione deve:

- a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

REDAZIONE DEL PEF

Nell'ambito del Contratto avente a oggetto la redazione del primo livello di progettazione, da porsi a base di un successivo appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è compresa l'elaborazione di due Piani Economico Finanziari di massima, corredati ciascuno da un'apposita relazione illustrativa.





Ciascuno dei due PEF deve essere riferito al servizio di gestione dell'impianto di termovalorizzazione, rispettivamente, di Palermo e di Catania, meglio descritti nei documenti posti a base della presente procedura di gara.

Ciascun PEF si intenderà parte integrante del rispettivo PFTE e dovrà essere completamente coerente con quanto previsto negli elaborati facenti parte del PFTE stesso, quali - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - il "Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti", la "Relazione di sostenibilità dell'opera", lo "Schema di Contratto" e il presente Capitolato.

Come noto, ciascun PFTE è chiamato ad individuare, nel rispetto del DIP di riferimento, la migliore soluzione progettuale, in grado di soddisfare gli obiettivi indicati dal predetto DIP, nelle fasi di progettazione, costruzione, nonché di gestione del singolo TMV per venti anni successivi al completamento della relativa costruzione.

Invero, ciascun PFTE potrà essere posto a base di gara per un successivo appalto, eventualmente relativo ad entrambi i TMV e suddiviso in lotti, avente ad oggetto la selezione di un operatore economico (di seguito, "**Appaltatore Gestore**") che proceda alla progettazione esecutiva, alla realizzazione del TMV e alla sua gestione ventennale.

L'intera operazione consente di evitare che i costi dell'investimento e di ammortamento per la costruzione dei singoli TMV possano gravare negativamente sulla determinazione della tariffa del servizio pubblico integrato di gestione dei rifiuti a carico degli utenti finali del servizio stesso.

A tal fine, ciascun PEF, quale parte integrante del PFTE, dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione nel suo complesso, dal punto di vista economico finanziario, tenendo conto che:

- i. la Stazione Appaltante remunererà direttamente, con le risorse pubbliche ad essa assegnate, una prima quota del corrispettivo dovuto all'Appaltatore Gestore per la progettazione esecutiva e la realizzazione del TMV;
- ii. una volta realizzato, il TMV, acquisito al patrimonio della Regione Siciliana, sarà gestito dall'Appaltatore Gestore per un periodo di vent'anni;
- iii. la gestione del TMV consisterà nelle attività di Operations & Maintenance (di seguito, "O&M"), ossia:
 - conduzione;
 - gestione (incluse le attività di recupero/smaltimento degli scarti, comprese le ceneri leggere e pesanti);
 - custodia;
 - manutenzione (ordinaria, straordinaria, predittiva);
 - controllo dell'impianto;





- vendita dell'energia elettrica prodotta dal TMV;
 - riscossione della tariffa di accesso al singolo TMV;
 - dalla vendita dei metalli recuperati;
 - rigenerazione del TMV (cd. revamping);
- iv. la Stazione Appaltante remunererà la rimanente quota del corrispettivo, dovuto all'Appaltatore Gestore per il servizio di O&M ventennale del TMV, con i ricavi ad essa spettanti e provenienti:
- dal costo di conferimento dei rifiuti in ingresso ai TMV, corrispondenti ai corrispettivi versati dagli Enti Pubblici conferitori o da clienti privati per servizi di smaltimento;
 - dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dai TMV;
 - dall'eventuale premio per cogenerazione ad alto rendimento (limitato al solo TMV di Catania, come precisato nel DIP);
 - dalla vendita dei metalli recuperati.

Pertanto, la misura del corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore Gestore per il solo servizio di O&M sarà determinata in funzione delle predette voci.

Il PEF dovrà pertanto rappresentare i dati economici e finanziari previsionali relativi al solo servizio di O&M dei due TMV e, conseguentemente, l'analisi della relativa redditività.

L'operatore economico individuato all'esito della presente procedura di affidamento dovrà individuare la soluzione migliore in grado di assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione, da intendersi quale contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria relativamente al servizio di O&M di ognuno dei due TMV. L'equilibrio economico-finanziario si riterrà sussistente se i ricavi attesi saranno in grado di coprire e remunerare i costi operativi.

Per le finalità sopra evidenziate, il PFTE dovrà considerare che ciascun TMV tratterà 300.000 t/annue di rifiuti.

Il Progettista dovrà infine sviluppare un'analisi finale che consenta di valutare, in considerazione delle risultanze di entrambi i PEF, se sussista o meno una maggiore convenienza, per la Stazione Appaltante, nella gestione unitaria dei due TMV.

A tal fine si specifica che nel corso della gestione dovranno essere assicurate misure di formazione e occupazione, quali ad esempio:

- programmi di formazione specialistica per la gestione degli impianti;
- inclusione di clausole di assunzione locale nel contratto di gestione.





Inoltre, in fase di gestione dovranno essere assicurate misure di comunicazione e promozione, quali ad esempio le seguenti azioni:

- lancio di una campagna di comunicazione regionale sui benefici dei termovalorizzatori rispetto alle discariche;
- individuazione di percorsi di partecipazione delle comunità nei processi di sostenibilità ambientale e sociale connessi alla realizzazione e all'utilizzo del TMV mediante la promozione di iniziative di impianti "a porte aperte";
- definizione delle modalità di accesso pubblico ai dati di monitoraggio in tempo reale;
- sviluppo di una piattaforma online per la condivisione dei dati di monitoraggio;
- definizione dei parametri da rendere accessibili al pubblico e la frequenza di aggiornamento.

Per una descrizione dettagliata dei contenuti del PEF, si rimanda all'Allegato 6 del DIP "Indicazioni metodologiche per la redazione del PEF".

Articolo 51. Esecuzione [OPZIONALE]

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' DEI LAVORI

Fermo restando quanto specificato all'articolo 1 del presente Capitolato, l'incarico opzionale comprende, per ogni intervento TMV:

- a) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- b) liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- c) controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- d) il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione;
- e) ufficio di direzione dei lavori, per la qualifica di direttore operativo;
- f) ufficio di direzione dei lavori, per la qualifica di ispettore di cantiere;
- g) contabilità dei lavori a misura;
- h) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- i) predisposizione della SCIA antincendio.

Per la definizione del Gruppo di lavoro, relativo anche all'incarico opzionale, si rimanda al successivo articolo 53 del presente Capitolato.

L'ufficio direzione dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione





dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al Direttore dei lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e relativo Allegato II.14 e dal Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del progetto dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119 (subappalto) del Codice dei Contratti.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire ed alla costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva approvata dal committente: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi, in merito:

- a) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. a), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. b), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto.

Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, del Cod. Civ. e ad osservare il canone di buona fede di cui all'articolo 1375 Cod. Civ.

Il Direttore operativo dovrà garantire i compiti di cui all'articolo 2 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice. Esso dovrà svolgere le funzioni che gli saranno espressamente affidate dal D.L. e dovrà essere presente durante le principali fasi esecutive delle lavorazioni specialistiche ad esso delegate, al fine di verificare che esse siano eseguite regolarmente e nell'osservazione delle clausole contrattuali.

Funzioni e compiti del direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.





Egli provvede agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti d'opera eseguite.

L'incarico di Direttore dei Lavori verrà svolto in ottemperanza agli articoli 114 e allegato II.14 del Codice dei Contratti e secondo le modalità previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo 2018.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 8, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza di quanto indicato nel verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 9, dell'Allegato II.14, il direttore dei lavori può provvedere alla consegna parziale dei lavori. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 2, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore dei lavori il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 3, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova





data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 15, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa esecutrice. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori alla nuova impresa esecutrice, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di appalto di lavori e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell'articolo 4, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto di appalto di lavori, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. Il direttore dei lavori deve avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.

Ai sensi dell'articolo 4, co. 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale dell'appalto di lavori, svolge le attività di cui all'articolo 10 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti;
- b) ai sensi dell'articolo 10, co. 4, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, in caso di risoluzione contrattuale dell'appalto di lavori, cura – su disposizione del RUP - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;





- c) ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. a), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, verifica che l'esecutore dei lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- d) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. r), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, determina in contraddittorio con l'esecutore dei lavori i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto di appalto di lavori;
- e) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. p), e dell'articolo 9, co. 1, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, compila apposite relazioni laddove si verifichino sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori.

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto di lavori in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Ai sensi dell'articolo 5, co. 4, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

Ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 9, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, in caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa esecutrice le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale dell'appalto di lavori, comunicandole al RUP.

Il direttore dei lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il direttore dei lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto dell'appalto di lavori, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 122, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'esecutore dei lavori rispetto alle previsioni del contratto di appalto dei lavori, il Direttore dei Lavori assegna un termine all'impresa esecutrice che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore dei lavori deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore dei lavori, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto di lavori, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di cui all'articolo 121 del Codice dei Contratti il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti





Ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'impresa esecutrice:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa esecutrice ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal Capitolato speciale di appalto dei lavori o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore dei lavori spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa esecutrice o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. t) dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori procede, in contraddittorio con l'esecutore dei lavori, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto di appalto di lavori per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Ai sensi dell'articolo 19 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 21, co. 6, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, qualora si riscontrino, dalla visita di collaudo, difetti e mancanze di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.





Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 4, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, i materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, dell'articolo 123, del Codice dei Contratti, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2, del medesimo articolo 123, del Codice dei Contratti. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se, dal medesimo, delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno almeno:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
- la qualifica e il numero degli operai impiegati,
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori,
- l'elenco delle provviste fornite dall'impresa esecutrice documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le





avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto di appalto di lavori, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto all'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto di lavori, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
- e) il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere





domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice dei Contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al conto finale di cui alla precedente lettera e) il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- 1) i verbali di consegna dei lavori;
- 2) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- 3) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- 4) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- 5) gli ordini di servizio impartiti;
- 6) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- 7) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- 8) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- 9) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- 10) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'articolo 121, co. 8, del Codice dei Contratti;
- 11) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- 12) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, prelieve le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati dell'impresa esecutrice e sottoscrive ogni documento contabile. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.





La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.

L' Appaltatore, in linea generale curerà tutti gli adempimenti propri del direttore dei lavori previsti dalla normativa vigente in materia, nel presente documento e in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'esecutore dei lavori.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'articolo 1176, co. 2, del Codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'articolo 1375 del Codice civile.

Il direttore dei lavori:

- a) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. h), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del/i subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. u), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del Codice dei Contratti e all'Allegato I.9 al medesimo Codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, lett. m), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.

Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente e a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- redigere il verbale stato di fatto dell'area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio), i verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;
- illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;
- verificare i tracciamenti;





- effettuare sopralluoghi e visite periodiche assicurando le presenze minime (Direttore Lavori e/o Ispettore di Cantiere);
- compilare il giornale di cantiere;
- redigere eventuali ordini di servizio;
- definire e concordare eventuali nuovi prezzi;
- redigere e definire le eventuali varianti in corso d'opera e gli atti di sottomissione;
- effettuare le prove funzionali degli impianti;
- acquisire le certificazioni di conformità degli impianti;
- provvedere alla liquidazione dei lavori;
- fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
- provvedere all'allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);
- redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;
- redigere le relazioni tecniche;
- effettuare le domande di allaccio;
- occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;
- approvare i bollettini opere in economia;
- misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;
- redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;
- redigere il quadro economico a consuntivo;
- effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;
- effettuare le attività propedeutiche per l'acquisizione della segnalazione certificata di agibilità o di ognialtra documentazione equivalente.

Il Direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il Direttore dei lavori, dovrà assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o varie esigenze una disponibilità nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.





Al termine dei lavori eseguiti, l'Appaltatore dovrà raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico impiantistici e per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (esempio CPI Vigili del Fuoco, Nulla osta allo scarico, ecc.).

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'incarico opzionale comprende le prestazioni inerenti al coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 114 del Codice dei Contratti e all' articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare:

- a) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- c) deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- e) deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) deve segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre, ove occorra, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- g) in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.





L'Appaltatore, in linea generale, curerà tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto dei lavori, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l'esecutore dei lavori e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 52. Piano di indagine, studi accessori e specialistici

Piano di indagine

La fase preliminare dell'Appalto prevede la redazione di un Piano di indagine per ciascun intervento TMV, relativo ai sondaggi, rilievi topografici e prove da effettuare nei siti, occorrenti per acquisire i dati geologici, geotecnici e idrologici necessari per la progettazione.

Le indagini geognostiche ritenute utili dal progettista dovranno essere rappresentate in ciascun Piano di indagine e dovrà essere completo di:

- relazione generale, che descrive le attività previste;
- planimetria delle indagini, che indica la posizione e il numero dei campioni da prelevare;
- capitolato delle indagini, che specifica le modalità operative e i requisiti tecnici;
- piano di campionamento e analisi, con dettagli su profondità e metodologie analitiche;
- computo metrico delle indagini, redatto nei limiti della somma a disposizione indicata nel quadro economico (voce b.8.1, oltre b.8.2 e b.8.3) comprensiva anche di prove di laboratorio.

Ciascun piano di indagine dovrà essere redatto nei termini di cui al precedente articolo 10 e sottoposto all'approvazione della Stazione Appaltante.

A garanzia della Stazione Appaltante ciascun piano è redatto da un geologo iscritto all'Albo professionale e condiviso dal Progettista che lo sottoscrive per presa visione.

Sempre a garanzia della Stazione Appaltante potrà essere richiesto, congiuntamente ai firmatari di ciascun Piano di Indagine, di rendere apposita dichiarazione, anche in calce alla relazione generale, ad esempio nella seguente forma:

“I sottoscritti (...) ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, attestano l'ampia sufficienza ed esaustività delle prove e delle indagini previste nel presente piano, così da eseguire compiutamente e senza riserve la propria prestazione professionale. Dichiarano, altresì, che il numero ed il tipo di prove è dettagliatamente descritto negli specifici elaborati che compongono il presente piano e che ricomprendono un Capitolato delle indagini al quale dovrà attenersi la ditta esecutrice delle indagini”.

Articolo 53. Gruppo di lavoro

Di seguito si indicano le figure professionali richieste per l'attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Tabella n. 2a), per l'ufficio di direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Impianto TMV di Palermo (Tabella 2b) e per





l'ufficio di direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Impianto TMV di Catania (Tabella n. 2c).

GRUPPO DI LAVORO per ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PFTE E CSP

Il gruppo di lavoro di cui alla seguente tabella 3a svolgerà l'attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riferita ad entrambi gli Impianti TMV.

Le unità stimate per lo svolgimento della progettazione sono **pari almeno a 12**.

Si specifica che il presente Capitolato individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, nel rispetto dei requisiti di idoneità professionale richiesti per ciascuna prestazione specialistica, è possibile indicare per più prestazioni lo stesso soggetto ed è altresì possibile indicare per una stessa prestazione più soggetti.

Si precisa che tra i componenti del gruppo di lavoro dovrà essere individuato altresì un Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche.

Tabella 2a

SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		
PRESTAZIONE SPECIALISTICA	FIGURA RICHIESTA	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC (SÌ/NO)
PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA IMPIANTI ID Opera IB.07	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO ALLA SEZIONE A, SETTORE "INDUSTRIALE"	NO
PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA EDILIZIA ID Opere E.02	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE"	NO
	O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	





PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA STRUTTURE ID Opera S.03	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE" O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	NO
PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA STRUTTURE ID Opera S.06	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE" O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	NO
PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA IMPIANTI ID Opere IA.01	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE" O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	NO
PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA IMPIANTI ID Opere IA.04	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE" O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	NO





PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA PAESAGGIO ID Opera P.01	PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI ALLA SEZIONE A – SETTORE “ARCHITETTURA” O “PAESAGGISTICA”	NO
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 98 DEL D.LGS. N. 81/2008	NO
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA	GEOLOGO IN POSSESSO DI LAUREA IN GEOLOGIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO	NO
PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO IN POSSESSO DI REGOLARE ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139	NO
REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO	ARCHEOLOGO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 5 E 6 DEL DM 20 MARZO 2009, N. 60 E DELLA REGOLARE ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEL MIC AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 1, DELL'ALLEGATO I.8 DEL CODICE DEI CONTRATTI	SI
ELABORATI E RELAZIONI PER REQUISITI ACUSTICI	PROFESSIONISTA ABILITATO ED ISCRITTO NEGLI APPOSITI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO A SVOLGERE LA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42	SI

GRUPPO DI LAVORO per INCARICO OPZIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Di seguito si indicano le figure professionali richieste per le prestazioni opzionali relative all'ufficio di direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Impianto TMV di Palermo (Tabella 2b) e all'ufficio di direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Impianto TMV di Catania (Tabella n. 2c).

È possibile che i soggetti indicati per gli uffici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei due Impianti TMV coincidano con i soggetti che hanno progettato i due Impianti TMV.

Si precisa che i soggetti indicati per l'ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Impianto TMV di Palermo **NON possono coincidere** con i soggetti indicati per





l'ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Impianto TMV di Catania.

Tabella 2b

GRUPPO DI LAVORO PER SVOLGIMENTO DELL'INCARICO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO TMV DI PALERMO		
PALERMO		
PRESTAZIONE SPECIALISTICA	FIGURA RICHIESTA	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC (SÌ/NO)
DIREZIONE DEI LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "INDUSTRIALE"	NO
DIRETTORE OPERATIVO EDILIZIA	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE" O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	NO
DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE" O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	NO
DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI (IB.07)	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A SETTORE "INDUSTRIALE"	NO





DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO	GEOLOGO IN POSSESSO DI LAUREA IN GEOLOGIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO	NO
ISPETTORE DI CANTIERE	LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA, CON ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A	NO
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 98 DEL D.LGS. N. 81/2008	NO

Le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico **sono pari almeno a 7**.

Fermo restando quanto precede la tabella 2b, si specifica che il presente Capitolato individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, nel rispetto dei requisiti di idoneità professionale richiesti per ciascuna prestazione specialistica, è possibile indicare per più prestazioni lo stesso soggetto ed è altresì possibile indicare per una stessa prestazione più soggetti, nell'ambito del Gruppo di Lavoro per l'Ufficio direzione dei lavori per l'intervento TMV di Palermo.

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 114 comma 4, del Codice dei Contratti, non può coincidere con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Tabella 2c

GRUPPO DI LAVORO PER SVOLGIMENTO DELL'INCARICO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO TMV DI CATANIA		
CATANIA		
PRESTAZIONE SPECIALISTICA	FIGURA RICHIESTA	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC (SÌ/NO)





DIREZIONE DEI LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "INDUSTRIALE"	NO
DIRETTORE OPERATIVO EDILIZIA	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE" O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	NO
DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "CIVILE/AMBIENTALE" O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A, SETTORE "ARCHITETTURA"	NO
DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI (IB.07)	INGEGNERE IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A SETTORE "INDUSTRIALE"	NO
DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO	GEOLOGO IN POSSESSO DI LAUREA IN GEOLOGIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO	NO
ISPETTORE DI CANTIERE	LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA, CON ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE ALLA SEZIONE A	NO





COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 98 DEL D.LGS. N. 81/2008	NO
---	---	----

Le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico sono **pari almeno a 7**.

Fermo restando quanto precede la tabella 2b, si specifica che il presente Capitolato individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, nel rispetto dei requisiti di idoneità professionale richiesti per ciascuna prestazione specialistica, è possibile indicare per più prestazioni lo stesso soggetto ed è altresì possibile indicare per una stessa prestazione più soggetti, nell'ambito del Gruppo di Lavoro per l'Ufficio direzione dei lavori per l'intervento TMV di Catania.

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 114 comma 4, del Codice dei Contratti, non può coincidere con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 66 e dell'allegato II.12- articolo 34 del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Appaltatore, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi – ove costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

L'Aggiudicatario del servizio può avvalersi di propri collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse già indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L' Appaltatore è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

Articolo 54. Norma di chiusura

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

Le attività di cui al presente paragrafo, al pari di tutte le altre prestazioni oggetto d'appalto, sono totalmente compensate con l'importo a corpo posto a base di gara: l'Appaltatore rinuncia, pertanto, sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese od altra forma di corrispettivo ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.

